



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

Oggetto: avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese delle imprese individuali non più operative, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247.

Dirigente dell'Area 2 – Anagrafe Economica

Visto l'art. 2188 del Codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;

Visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 ss.mm. concernente la disciplina del Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 con cui è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/93;

Visto l'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, che disciplina la cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese delle imprese individuali non più operative, nei confronti delle quali l'Ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze:

- decesso dell'imprenditore;
- irreperibilità dell'imprenditore;
- mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive n. 3585/C del 15 giugno 2005, che rileva, quali circostanze indicative del mancato compimento di atti di gestione, il mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, l'assenza o la chiusura negli ultimi tre anni della partita IVA, l'assenza di denunce IVA, la mancata registrazione ai fini IVA di redditi imponibili e la mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti l'impresa;

Considerato che l'Ufficio del Registro delle imprese di Trento ha verificato, attraverso una puntuale istruttoria, che le imprese indicate nell'elenco allegato alla presente determinazione (all. 1) presentano gli elementi di non operatività previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 247/2004 sopra citato;

Rilevato, in particolare, che l'Ufficio, in relazione alla casistica concernente il "mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi", ha accertato, per ogni impresa considerata, che sono presenti alcuni dei seguenti indicatori di inattività:

- la partita IVA risulta cessata oppure non sono state presentate dichiarazioni IVA e dichiarazioni dei redditi d'impresa negli ultimi tre anni;
- il diritto annuale non è stato pagato negli ultimi tre anni;
- non sono state effettuate iscrizioni nel Registro delle imprese di domande inerenti l'impresa negli ultimi tre anni;

Precisato, inoltre, che, a seguito di verifiche effettuate presso i Comuni e l'Agenzia delle entrate, i titolari di alcune imprese risultano irreperibili;

Visto l'art. 8, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Considerato che il procedimento di cancellazione, nel caso di specie, possiede le caratteristiche citate quanto ad unicità di oggetto (cancellazione d'ufficio delle imprese individuali non operative) e numerosità dei destinatari e, pertanto, è possibile stabilire forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale da effettuarsi via pec o a mezzo raccomandata postale A/R;

Ritenuto, con particolare riferimento alla raccomandata A/R, non ragionevole il suo utilizzo in questa circostanza, in considerazione dei tempi richiesti e dei costi da sostenere, dovuti, fra l'altro, ad un inadempimento delle imprese stesse, che hanno omesso di iscrivere o mantenere attivo il proprio domicilio digitale nel Registro delle imprese, contravvenendo ad una specifica disposizione di legge;

Visto l'art. 5 bis, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che "la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese";

Rilevato che la maggioranza delle imprese indicate nell'elenco allegato non sono titolari di un domicilio digitale attivo, a cui notificare l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio;

Ritenuto opportuno, per le imprese prive di un domicilio digitale valido e attivo, avvalersi della possibilità di notificare l'avvio del procedimento attraverso la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo *on line*, nonché in una apposita sezione dedicata del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A.;

Considerato che tale modalità consente una notevole riduzione dei tempi e dei costi del procedimento, non dovendosi attendere i termini del recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro camerale, a beneficio dell'intero sistema di pubblicità legale delle imprese;

Visto l'art. 2, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 247/2004, il quale prevede che dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è data notizia tramite affissione all'albo camerale e che, in caso di irreperibilità dell'imprenditore, il Conservatore trasmette gli atti al Giudice del Registro decorsi quarantacinque giorni dalla data dell'affissione all'Albo;

Visto l'art. 40, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale attribuisce al Conservatore la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247/2004;

d e t e r m i n a

di avviare il procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese delle imprese individuali non più operative - ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 - indicate nell'elenco allegato al presente provvedimento (all. 1);

di dar atto che le notifiche della comunicazione di avvio del procedimento vengano effettuate al domicilio digitale delle imprese interessate e mediante pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato elenco per trenta giorni consecutivi, nell'Albo *on line* della Camera di Commercio di Trento e nell'apposita sezione dedicata del sito istituzionale;

di dare inoltre atto che la data di avvio del procedimento coincida, per le imprese sprovviste di un domicilio digitale valido e attivo, con quella di pubblicazione all'Albo, come sopra indicato;

di assegnare un termine di quindici giorni, dopo la scadenza della pubblicazione, per il deposito di eventuali memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione o per la presentazione al Registro delle imprese della domanda di cancellazione;

di provvedere all'apertura di un protocollo d'ufficio sulla posizione delle imprese interessate, per l'iscrizione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247;

di cancellare dal Registro delle Imprese, con apposita determinazione del Conservatore (da pubblicare all'Albo *on line* per trenta giorni), le imprese individuali che non provvedano a presentare la domanda di cancellazione o che non forniscano elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività nei termini sopra indicati.

IL CONSERVATORE
Luca Trentinaglia

Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)